

TRIBUNALE DI LUCCA

Presidenza

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL TRIBUNALE DI LUCCA, L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA E LE ASSOCIAZIONI FORENSI

per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei
consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta Legge Gelli - Bianco)

Premesso che

- Il Protocollo Nazionale d'Intesa sottoscritto dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha inteso promuovere e orientare la revisione degli Albi dei Periti e del Consulenti tecnici presso i Tribunali attraverso Linee Guida coerenti con le disposizioni della L. n. 24/2017, con l'obiettivo di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e tenuta degli Albi affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'Autorità Giudiziaria un contributo professionalmente qualificato ed adeguato alla complessità che connota la materia;
- I sottoscrittori del Protocollo Nazionale si sono impegnati a favorire il recepimento di tali Linee Guida in Protocolli Locali che abbiano come parti il Tribunale, l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- È opportuno creare un Albo dei CTU e dei Periti consultabile in via telematica in modo da consentire una gestione più agevole e unitaria, una consultazione rapida da parte dei Giudici, i quali saranno messi in condizione di poter effettuare una valutazione completa circa la speciale competenza di ciascun iscritto e di operare una effettiva rotazione nella distribuzione degli incarichi tra gli iscritti;
- Appare, peraltro, fondamentale che i CTU ed i Periti iscritti ai relativi Albi siano forniti non solo di speciale competenza tecnica nella materia, ma anche di una specifica cognizione delle norme processuali che regolano il loro Ufficio, nonché - per quanto attiene ai CTU - anche di quelle inerenti al PCT, al fine di scongiurare eventuali ipotesi di nullità di atti processuali;

- A seguito di riunioni preliminari tra il Presidente del Tribunale di Lucca, il Presidente ed i Delegati dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lucca, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucca e il Presidente della Camera Civile di Lucca sono emerse valutazioni e Linee Guida conformi al contenuto del Protocollo Nazionale;
- Le dette valutazioni e Linee Guide vengono condivise dalle Associazioni Forensi del circondario territoriale che le sottoscrivono;

Si CONVIENE quanto segue.

Art. 1

Struttura dell'Albo

Gli Albi, con riguardo alla loro struttura, prenderanno a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute rilevante anche ai fini del sistema di educazione continua in medicina (secondo l'anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie - CoGeAPS).

Gli Albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale e sono formati dal Comitato previsto dagli artt. 14 disp. att. c.p.c. e 68 disp. att. c.p.p..

La vigilanza sugli Albi viene esercitata dal Presidente del Tribunale il quale, d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'Ordine Professionale, può promuovere l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti.

Art. 2

Specializzazioni Mediche

In attuazione a quanto previsto a livello nazionale da CSM, CNF e FNOMCeO verrà predisposto un file contenente l'elenco dei medici/odontoiatri che si iscriveranno agli Albi suddiviso per specializzazioni.

In ossequio all'art. 15, comma 2, della L. 24/2017 - secondo cui "*devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina*" - si conviene l'introduzione di due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e alla professione odontoiatrica indicanti al proprio interno le diverse specializzazioni per le quali si farà riferimento, indicativo e non esaustivo, a quelle riconosciute e vigilate dal Ministero della Salute nonché quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (attualmente indicate nel d.m. 4 febbraio 2015).

Potranno essere altresì incluse eventuali "sotto-categorie" ritenute utili, benché non strettamente corrispondenti a singole specializzazioni.

Si conviene altresì che la qualifica di “medico di medicina generale” sia inclusa tra le specializzazioni ai sensi del predetto art. 15, comma 2 L. 24/2017, affinché il Giudice possa avvalersi, di esperti qualificati in questo ambito di assistenza sanitaria.

Art. 3

Professioni non mediche

Visto l'art. 15, comma 3 della L. 24/2017 ove è stabilito che negli Albi dei periti e dei consulenti tecnici deve trovare spazio un'adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie il presente protocollo è aperto all'adesione degli Ordini rappresentativi delle altre professioni sanitarie che potranno, in sede di adesione, contribuire ad individuare le specializzazioni che riguardano la professione di riferimento.

Art. 4

Domanda di iscrizione.

La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente, e corredata dei documenti previsti dall'art. 16 Disp. att. c.p.c. ovvero dell'art. 69, 2 comma Norme di att. c.p.p. - in attesa che venga fornito il software di cui all'art. 11 del Protocollo Nazionale siglato da CSM, CNF e FNOMCeO - dovrà essere inviata a mezzo di comunicazione di posta elettronica al seguente indirizzo: [...]

Il richiedente dovrà allegare alla domanda:

- il curriculum vitae attestante il corso di studi, i titoli conseguiti, l'iscrizione all'albo professionale, le attestazioni di perfezionamento o dottorato successive, nonché le eventuali pubblicazioni scientifiche e le esperienze e attività professionali, anche come consulente tecnico di parte e/o di ufficio, nelle materie per le quali chiede l'iscrizione. Il curriculum dovrà inoltre indicare i contatti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente e contenere una relazione sull'effettivo svolgimento dell'attività professionale, e sulla sua continuità temporale dalla prima iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. I riferimenti ad esperienze professionali e pubblicazioni scientifiche dovranno essere specifici; il richiedente potrà autocertificare il possesso dei requisiti richiesti ovvero potrà allegare alla domanda i documenti e le attestazioni necessari per consentire ai Comitati di cui infra di valutare la sua specifica competenza. Il candidato dovrà altresì indicare eventuali competenze nell'ambito della conciliazione acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi. Per ciascuna categoria di iscritti, i Comitati potranno richiedere documentazione integrativa ove quella prodotta non sia sufficiente allo scopo rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza;
- quanto ai soli CTU: la certificazione di frequenza di un corso di formazione tecnico giuridica, che non sia di durata inferiore a 10 ore complessive nel triennio, che preveda fra i docenti almeno due

giuristi (magistrati o avvocati), nonché di un esperto informatico e che sia organizzato - d'intesa con il Tribunale - dall'Ordine di appartenenza del CTU e dall'Ordine degli Avvocati, avente ad oggetto le norme del codice di procedura civile relative all'ufficio del consulente tecnico nonché l'uso degli strumenti informatici connessi al P.C.T.;

- lo specialista in medicina legale dovrà esplicitamente dichiararsi "competente" oppure "non competente" in medicina necroscopica.

Per coloro che sono già iscritti negli Albi cartacei, la domanda di iscrizione sarà intesa come volontà di rinnovare la loro permanenza negli stessi e non sarà richiesto il versamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa.

Art. 5

Speciale competenza e sua valutazione

Le norme di attuazione dei codici di rito indicano quale requisito principale per l'iscrizione agli Albi, accanto a quello di onorabilità, quello della speciale competenza, il cui possesso non è soddisfatto unicamente con l'iscrizione all'albo professionale, ma richiede altresì una comprovata esperienza professionale, eventualmente integrata da un adeguato curriculum scientifico e/o da formazione continuata e specifica per materia.

Sulla scorta di quanto previsto dal Protocollo Nazionale indicato in premessa, vengono individuati come elementi di ulteriore valutazione delle speciali competenze rispetto al titolo di specializzazione:

- a) l'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo successivo al conseguimento del titolo di specializzazione orientativamente non inferiore ai 5 anni;
- b) il possesso di adeguato curriculum formativo post universitario nella rispettiva disciplina, indicante i corsi di livello universitario o assimilato, sia corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- c) il possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture dove si è prestato servizio, tipi e aeree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
- d) l'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
- e) l'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.

Tali elementi di valutazione verranno presi in considerazione in concorso tra loro assegnando una priorità relativa al periodo minimo di esercizio della professione di cui al punto a); la carenza di tale elemento potrebbe giustificare il rigetto della domanda a meno che tale carenza non venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione.

Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica si considererà, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza.

Il periodo minimo di esercizio della professione di cui alla lett. a) non è mai richiesto per i medici legali restando fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

Il periodo minimo di esercizio della professione di cui alla lett. a) è invece fissato:

- in 10 anni successivi al completamento del percorso di specializzazione per i medici di medicina generale restando fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza;
- in 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica per i medici odontoiatri ove non in possesso di titolo di specializzazione *post lauream*.

L'assenza di precedenti incarichi quale consulente tecnico di ufficio o quale consulente di parte non precluderà la prima iscrizione agli Albi o la riconferma del richiedente l'iscrizione poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o al demerito del medico/odontoiatra. Tuttavia detta circostanza potrà essere successivamente valutata dal singolo Magistrato in sede di scelta del medico/odontoiatra anche al fine di evitare eventuali conflitti di interesse.

Il Comitato competente per la formazione del singolo Albo valuterà, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di incarichi precedenti.

L'attività istruttoria dei Comitati si avvale dell'apporto degli Ordini rappresentativi delle professioni mediche e sanitarie, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare ai Comitati proprie osservazioni e annotazioni anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Art. 6

Fascicolo Personale.

Al fine di una ottimale tenuta degli Albi, nonché onde poter mettere a disposizione di ogni Magistrato del Tribunale le migliori informazioni circa le competenze del singolo iscritto, verrà costituito all'atto dell'iscrizione o della riconferma un Fascicolo Personale o una scheda personale, nei quali confluiranno

tutte le informazioni prodotte dal medesimo in sede di domanda di iscrizione o di riconferma quali, oltre ai dati personali:

- i) professione (con indicazione della data di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
- ii) specializzazione/i (con indicazione della data di acquisizione del titolo) e di quella/e esercitate); curriculum formativo (titolo post laurea: corso perfezionamento, master, dottorato, corsi ECM, altre attività di formazione, docenze);
- iii) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture presso cui si prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, ivi comprese nel caso di attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'art. 3, attività di consulenza professionale ecc.);
- iv) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
- v) altri riconoscimenti accademici e professionali;
- vi) incarichi di perito e consulente tecnico di ufficio (anche quando revocati) dall'Autorità Giudiziaria; per tali tipi di incarichi verranno annotati i compensi liquidati e le motivazioni inerenti all'eventuale revoca;
- vii) iscrizione a società scientifiche;
- viii) competenze nell'ambito della conciliazione acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
- ix) ogni altro elemento che il singolo ritenga utile dichiarare ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il Fascicolo Professionale potrà essere aggiornato oltre che in sede di revisione triennale: a) a seguito delle comunicazioni periodiche dell'interessato; b) per quanto riguarda gli incarichi dell'autorità giudiziaria, d'ufficio a seguito di eventuali comunicazioni dei singoli Giudici all'esito di svolgimento di incarichi; c) d'ufficio ad opera degli uffici per il processo costituito presso il Tribunale o delle articolazioni interne alla Procura che provvedono a raccogliere tutte le comunicazioni dei singoli Magistrati in esito allo svolgimento degli incarichi; c) a seguito di eventuali comunicazioni dell'Ordine professionale di appartenenza riguardanti provvedimenti definitivi di sospensione o cancellazione dall'albo professionale oppure provvedimenti cautelari immediatamente esecutivi.

Art. 7

Revisione triennale

La revisione degli Albi sarà triennale e consisterà in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà. L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione. La cancellazione dell'iscrizione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità fermo restando il potere dei Comitati di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito sempre applicabili.

Al fine di assicurare un'ordinata attuazione del Protocollo Nazionale e della complessiva operazione di riordino cui è diretta la risoluzione del CSM 25.10.2017 ed in osservanza dell'art. 16 del predetto protocollo, le parti convengono che in occasione della prima revisione degli albi verrà data idonea comunicazione dal Tribunale e dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, anche tramite inserzione sul sito istituzionale, della possibilità di richiedere la riconferma quale esperto del Tribunale da parte degli interessati, con l'indicazione delle informazioni da dichiarare e con l'assegnazione di un termine al fine di consentire poi la successiva valutazione della domanda da parte del Comitato.

L'interessato presenterà nel predetto termine la domanda all'Ordine di appartenenza.

L'Ordine provvederà a trasmettere al Tribunale di Lucca l'elenco dei richiedenti la conferma, suddiviso per le singole specializzazioni, unitamente al fascicolo personale/scheda personale, mediante file editabile al fine di consentirne l'inserimento in archivio informatico.

La cancellazione non precluderà l'eventuale successiva iscrizione previo inoltro di nuova domanda.

I Comitati potranno eseguire controlli a campione e in caso di incongruenze, le quali non siano manifestamente dovute a errore scusabile, potranno segnalare la questione al Presidente del Tribunale affinché eserciti il potere disciplinare previsto a questo proposito dai codici di rito nonché a dar seguito agli atti imposti dall'eventuale violazione della legge penale.

Art. 8

Obblighi informativi nel corso del triennio

Gli iscritti dovranno comunicare, annualmente, per via informatica, al Tribunale le informazioni inerenti alla perdita dei requisiti di iscrizione, alle variazioni della situazione professionale (trasferimento sede di lavoro in distretto giudiziario diverso, pensionamento ecc.); agli incarichi di consulente tecnico ricevuti da parte pubbliche o private.

Il mancato assolvimento di tale obbligo potrà essere valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza assegnatigli dai codici di rito.

Il Presidente dell'Ordine al quale è iscritto il Perito o il Consulente si impegna, a sua volta, a comunicare al Presidente del Tribunale tutte le informazioni necessarie e rilevanti ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare (ad esempio, eventuali sospensioni o altre sanzioni applicate).

Art. 9

Pubblicità

Gli Albi saranno resi pubblici mediante la loro pubblicazione sul portale del Tribunale di Lucca limitatamente alle informazioni essenziali (nominativo, professione, data di iscrizione/conferma/recapito) dell'iscritto con esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le informazioni contenute nel fascicolo personale o nelle schede personali visionabili invece dai magistrati.

Art. 9

Norme Finali e Regime transitorio

In attesa che venga fornito il software di cui all'art. 11 del Protocollo Nazionale siglato da CSM, CNF e FNOMCeO le procedure seguiranno la normale prassi dell'ufficio che avrà cura di raccogliere tutte le informazioni previste dall'art. 4, 5 e 6, su supporto informatico o cartaceo, così da renderle note ai Magistrati e permettere il loro agevole trasferimento all'interno del software una volta che questo sia reso disponibile.

Per quanto non stabilito espressamente nel presente Protocollo si applicano le disposizioni di attuazione ai codici di rito con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza negli Albi, ai poteri di vigilanza dei rispettivi Comitati e del Presidente del Tribunale, alla valutazione e irrogazione di sanzioni disciplinari, al procedimento disciplinare, alla distribuzione degli incarichi ecc..

Il presente Protocollo entra in vigore il

Lucca, li 1 SET. 2023

Il Presidente del Tribunale di Lucca

Dott. Gerardo Boragine

Il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Lucca

Dott. Umberto Quiriconi

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca

Avv. Flaviano Dal Lago

*

La Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Lucca

Avv. Maria Grazia Fontana

Il Presidente Regionale di AIAF Toscana

Avv. Elena Benedetti

La Presidente della Camera Civile di Lucca

Avv. Federica Bianchi

Il Presidente della Camera Penale

Avv. Marco Treggi

La Presidente di AIGA Sezione di Lucca

Avv. Alessio Stefanini

Il Presidente di ONDiF Sezione di Lucca

Avv. Valentina Mian

Per Agi

Avv. Mario Andreucci